AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0106590.10-08-2015-I

Digitally signed by GABRIELE LA MALFA RIBOLLA
C=IT
O=NON PRESENTE

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla
Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
Tel. 091/6256125 - Tel. Fax 091/6251857

Prof. Avv. Carlo Malinconico
Corso Vittorio Emanuele II 284 – 00186 Roma
Tel. 06 68300271 – Fax 06 48906798

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per i signori

N°	*Cognome Nome*	*Data di Nascita*	*Luogo di Nascita*	*Codice Fiscale*
1	Battiato Michele	05/09/1984	Acireale (CT)	BTTMHL84P05A028E
2	Belli Germaine	27/12/1984	Genova	BLLGMN84T67D969H
3	Di Marco Giusi	01/01/1984	Mussomeli (CL)	DMRGSI84A41F830F
4	Grauso Teresa	18/04/1978	Avellino	GRSTRS78D58A509X
5	Leonardis Annarita	19/08/1988	Rossano (CS)	LNRNRT88M59H579C
6	Loglisci Clausdia	06/09/1984	Pisa	LGLCLD84P46G702S
7	Quatrana Umberto	05/10/1991	Roma	QTRMRT91R05H501F
8	Rossi Rossella	21/08/1982	Avellino	RSSRSL82M61A509B
9	Ziccarelli Annalisa	14/03/1988	Cosenza	ZCCNLS88C54D086I

rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele La Malfa Ribolla (c.f. LMLGRL86M23G273S; fax n. 0916251857; pec: avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it) e dal prof. avv. Carlo Malinconico (C.F. MLNCRL50E31H501L; fax n. 06.48906798, pec: carlomalinconicocastriota@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 284, giusta atti di procura in calce al presente atto;

CONTRO

-il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

-l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*;

rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

-**Gabriele Piccione**, candidato ammesso, per la regione Liguria, alla prova oggettiva tecnico-professionale del concorso di cui al bando prot. 26329/2015, con la posizione n. 10 su 100, ed al tirocinio teorico-pratico con la posizione n. 1 su 27;

-**Claudio Durgone**, candidato ammesso, per la regione Lombardia, alla prova oggettiva tecnico-professionale del concorso di cui al bando prot. 26329/2015 con la posizione n. 796 su 2350, ed al tirocinio teorico-pratico con la posizione n. 176 su 617;

-**Tommaso Fusini**, candidato ammesso, per la regione Toscana, alla prova oggettiva tecnico-professionale del concorso di cui al bando prot. 26329 con la posizione n. 208 su 210, ed al tirocinio teorico-pratico con la posizione n. 45 su 56;

-**Antonio D'Introno**, candidato ammesso, per la regione Piemonte, alla prova oggettiva tecnico-professionale del concorso di cui al bando prot. 26329/2015 con la posizione n. 451 su 550, ed al tirocinio teorico-pratico con la posizione n. 66 su 146;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

-del bando prot. 26329/2015 (selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'**art. 6, co.3**, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico, pari al punteggio di 24/30 nel limite dei posti per i quali si concorre aumentato del 30%;

-degli elenchi dei candidati ammessi al tirocinio teorico-pratico pubblicati il 3 luglio 2015, solo in quanto pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

-della graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio teorico-pratico del 28

giugno 2015, solo in quanto pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

E PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

al tirocinio teorico-pratico integrato da prova finale orale il cui inizio è previsto per settembre 2015

ED IN SUBORDINE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE IN FORMA SPECIFICA *EX* ART. 30, CO.2, C.P.A.

FATTO

1. Con bando prot. 26329/2015, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto una selezione di 892 funzionari per attività amministrativo-tributaria, con opzione esclusiva per una delle sei regioni tra Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Veneto ed Emilia, selezione cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti.

2. In base all'art. 4 del bando, la procedura, connotata da identiche caratteristiche per tutti i partecipanti, è stata suddivisa nella fase della prova oggettiva attitudinale, della prova oggettiva tecnico-professionale, nonché di un tirocinio tecnico-pratico integrato da una prova finale orale.

La prova oggettiva attitudinale, disciplinata dall'art. 5, un test attitudinale a risposta multipla per accertare il possesso da parte del candidato delle capacità di base, è stata superata da tutti i ricorrenti.

3. In particolare, l'art. 5, comma 3, del bando ha previsto l'ammissione, alla successiva prova oggettiva tecnico-professionale, dei candidati che avessero riportato almeno il punteggio di 24/30 e nel limite di cinque volte i posti messi a bando per ciascuna regione. Con riferimento, ad esempio, alla regione Piemonte, non sarebbe perciò bastato ottenere 24/30 per transitare alla seconda prova, dovendosi in più necessariamente rientrare tra i primi 550 classificati, nel limite del quintuplo dei 110 posti messi a bando.

4. Svolta perciò la successiva prova tecnico-professionale in data 2 luglio 2015,

gli odierni ricorrenti non hanno qui ottenuto un punteggio sufficiente onde posizionarsi nella graduatoria del 28 luglio 2015, contenente l'elenco degli ammessi al tirocinio teorico-pratico.

Secondo un meccanismo censurabile, l'art. 6, comma 3, del bando ha previsto infatti l'ammissione al periodo di tirocinio per i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e siano rientrati in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentato fino al 30%.

La seguente tabella indica i risultati degli odierni ricorrenti, non rientrati nel contingente prefissato per il tirocinio, nonostante abbiano riportato un punteggio superiore a 24/30:

N°	***Cognome e Nome***	***Punteggio***	***Regione e relativo limite dei posti banditi aumentato del 30%***	***Posizione***
1	Battiato Michele	24,1913	Lombardia/617	1216
2	Belli Germaine	24,3938	Liguria/27	56
3	Di Marco Giusi	24,5212	Piemonte/145	346
4	Grauso Teresa	24,6600	Piemonte/145	238
5	Leonardis Annarita	25,2075	Piemonte/145	171
6	Loglisci Clausdia	24,1238	Toscana/55	140
7	Quatrana Umberto	24,8888	Lombardia/617	807
8	Rossi Rossella	24,3038	Lombardia/617	1173
9	Ziccarelli Annalisa	25,1925	Lombardia/617	677

Donde il seguente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti motivi

IN DIRITTO

IN RIFERIMENTO ALL'ART. 6, CO. 3 DEL BANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, MANIFESTA ILLOGICITÀ E SBARRAMENTO DELL'ACCESSO ALLE PROVE SCRITTE. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71, COMMA 3, DEL D.LGS. 300/1999 E DELL'ART. 70, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 165/2001.

5. E' illegittima la previsione del bando che limita l'ammissione al tirocinio ai candidati che non riportino il punteggio di almeno 24/30 e rientrino nel limite del posti banditi aumentato del 30%.

Nel pubblico impiego, infatti, la soglia dell'idoneità nelle prove scritte è fissata, dall'art. 7 del d.p.r. 487/1994, in 21/30. Elevare la soglia da parte dell'Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa sbarrare ingiustificatamente l'accesso ai successivi gradi del concorso.

Tutti i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore al 24 ossia alla soglia dell'idoneità legislativamente fissata.

Alla luce, poi, della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti, è inoltre illegittimo limitare ulteriormente il contingente degli ammessi nella misura indicata, a prescindere dalla soglia di (21 e di) 24 punti. Il contingente da assumere è, infatti, pari a 892 unità complessive, per cui l'interdizione alla partecipazione al tirocinio dei candidati che hanno riportato l'idoneità, secondo la previsione legislativa, costituisce ulteriore profilo di illegittimità.

Codesto eccellentissimo Tribunale si è espresso in termini, ritenendo sussistenti le invocate violazione di legge ed eccesso di potere, nel caso del tutto paragonabile, del concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria (a partire dal decreto monocratico dell8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell'8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell'8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013).

6. In secondo luogo, quand'anche la prova *de qua* fosse considerata preselettiva

e non scritta, ai sensi dell'art. 7, comma 2-*bis* del d.p.r. 487/94, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale: "*a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità.*

Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo" (Tar Lazio, III *bis*, sent.327 dell'11 gennaio 2014).

Tanto più che in tale precedente, come nel caso di specie, la valutazione riportata all'esito della prima prova non concorre a determinare la graduatoria finale (cfr combinato disposto artt. 12, co.1, e 7, co.11 del bando).

Non può non notarsi che la natura della prova oggettivo-attitudinale era volta puramente ad accertare le competenze di base, in maniera inevitabilmente superficiale e non compiuta: la selezione concorsuale non può però, legittimamente e pienamente, esprimere la propria funzione con un accertamento di carattere nozionistico.

Il tema è chiaro da tempo alla giurisprudenza più accorta che, lungi dal richiamare acriticamente il principio costituzionale del buon andamento, **non rinuncia a verificare se il buon andamento si traduca in un assoluto asservimento delle necessità di accertamento imparziale del merito dei concorrenti ad esigenze di snellimento della procedura e di parossistico**

contenimento dei costi.

I questionari a risposta multipla sono infatti essenzialmente finalizzati alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione al fine di ovviare all'elevato numero di domande presentate: sicchè può parlarsi di una vera e propria "*deviazione della funzione*", quale forma dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, quando una prova preselettiva destini alle prove successive un numero di candidati pressoché identico a quello dei posti messi a concorso, in violazione dei criteri di congruità e ragionevolezza (in termini Tar Lazio, I *quater*, n. 2807/2006, confermata da Cons. Stato, n. 6836/2007).

La questione si è peraltro proposta nel recente concorso per 140 funzionari tecnici, bandito sempre dall'Agenzia delle Entrate, e ha dato luogo a una significativa pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui **"*appaiono suscettibili di migliore approfondimento nella competente sede di merito dinanzi al Tar, i profili di censura sollevati dalla ricorrente, odierna appellante, relativi alla ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394, confermata da Cons. Stato, sez IV, 3 luglio 2015, n. 2960).**

Di tali principi ha fatto buon governo anche la sentenza di codesto Tribunale, n. 384 del 13 gennaio 2015, che si allega e le cui chiare parole è il caso di riportare: " (Il ricorrente, n.d.r.) *Osserva che, con previsione del tutto irragionevole, l'art. 5 del bando impugnato dispone che possano accedere alle prove concorsuali soltanto quei candidati che abbiano superato il punteggio di 35/50 ai test preselettivi, introducendo in tal modo una soglia di sbarramento di gran lunga superiore alla soglia matematica.*

La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

La censura merita condivisione per tale aspetto, alla luce della osservazione secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di operare una prima selezione dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità, e la stessa regolarità delle procedure concorsuali…Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, va fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, con la conseguenza che ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame" (TAR Lazio, III *bis*, sent. 384/2015).

Altro precedente, relativo all'ultima selezione dell'Agenzia delle Entrate, parimenti connotata da sbarramento, è il decreto cautelare *ante causam* di codesto Tribunale n. 6348/2014 (reg. prov. caut.), 120952/2014 reg. ric..

***

7. Mette conto poi, per contrastare, sin d'ora, possibili affermazioni della validità dell'operato dell'Amministrazione, evidenziare che:

A) la clausola del bando contenente la limitazione degli ammessi al tirocinio,

con il punteggio di 24/30 e nel limite dei posti banditi aumentato del 30%, non è escludente e, in quanto tale, può essere impugnata solo a graduatoria pubblicata.

Ha interesse a ricorrere – ed è titolare della specifica condizione dell'azione – soltanto chi, come gli odierni istanti, all'esito della pubblicazione delle graduatorie, risulti aver totalizzato 24 punti ma non rientri nel limite indicato dei posti della regione prescelta: nessun effetto escludente, dunque, discende direttamente dalla previsione in parola, la quale ha inizialmente portata generica quanto ai soggetti che può pregiudicare.

Pretendere, viceversa, di sottoporre la clausola all'onere decadenziale di impugnarla entro 60 giorni dal bando equivale ad imporre ai partecipanti al concorso un'assurda e non consentita *actio popularis*, inammissibile in difetto di un interesse qualificato e rilevante all'impugnativa.

Sotto questa specola, meritano dunque una rimeditazione taluni recenti precedenti della III Sezione dell'eccellentissimo Tribunale, che richiamano l'**Adunanza Plenaria 1/1998** per attribuire portata escludente a clausole di siffatto genere (cfr. ord. 1298 del 26 marzo 2013 del Tar Lazio, in cui pure si dà atto della lesività solo potenziale della clausola, e 858/2015): tale autorevole pronuncia del Supremo Consesso ha sì confermato il principio dell'onere dell'immediata impugnativa di una clausola escludente, ma in relazione ad un bando che prevedeva, **quale requisito per l'ammissione ad un concorso, la qualità di "cittadino di sesso maschile".** Si trattava allora di una clausola immediatamente escludente per la ricorrente, **di sesso femminile**: emergendo perciò una netta differenza con la clausola qui in esame, che non discrimina affatto i partecipanti sotto il profilo dei requisiti di accesso al concorso ma ha l'effetto di selezionarli *ex post*.

Nella consapevolezza di alcuni arresti di diverso tenore della III sezione del TAR Lazio, non sembra superfluo osservare che la regola dell'impugnabilità del bando immediatamente lesivo presuppone dunque

che esso prescriva il possesso di requisiti che, in quanto non posseduti dal concorrente, ne impediscano, *ab origine*, la partecipazione alla gara e, pertanto, siano avvertiti come immediatamente lesivi.

Il bando può essere definito immediatamente lesivo quando estromette l'aspirante dalla stessa possibilità di partecipare alla gara, poiché prevede requisiti non posseduti da quest'ultimo.

Questo principio risulta pacificamente acquisito dalla giurisprudenza, la quale afferma che solo in presenza di clausole del bando, che impediscano la possibilità di partecipare alla gara, sussiste un'immediata lesione della posizione d'interesse del concorrente che consente l'immediata impugnativa del bando: si chiede pertanto all'ecc.mo Tribunale l'applicazione di detto principio.

B) Sotto altro aspetto, quanto all'applicabilità dell'art. 7 del d.p.r. 487/94, non può giovare all'Agenzia delle Entrate l'autonomia regolamentare, pur riconosciutale in forza dell'art. 71, comma 3[1], del d.lgs. 300/1999.

La norma oggetto di rinvio dinamico, da parte di detto art. 71, comma 3, è l'art. 15, comma 5 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n. 4 del 30 novembre 2000 dal Comitato direttivo, che prevede che "*le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi*"; tale disposizione, a ben vedere, altro non è che una norma in bianco, sulla quale prevalgono logicamente le disposizioni volte a tutelare il rispetto dei principi generali contenuti nel testo unico sui concorsi.

"*Occorre muovere*" - allora, richiamando le puntuali conclusioni di codesto

---

[1] "*Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformita' con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:*
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) ***detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia****, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;*
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza".

Tribunale, sezione III-*ter*, 22 agosto 2012, sent. n. 7380 - "*dall'art. 70, co. 13, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tenore del quale "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti"....*

È appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/94 (anche se coerente con i "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo (i.e. regolamentare), ma non in un provvedimento quale un bando di concorso, ciò potendosi desumere dal riferimento alla nozione di "materia" e alla possibilità che questa sia "regolata, in coerenza con i principi" nell'ambito degli specifici "ordinamenti" delle amministrazioni che intendessero esercitare detto potere derogatorio.

Né a diverse conclusioni conducono le deduzioni della controinteressata sull'asserita prassi costantemente osservata dal Ministero nel senso dell'applicazione del criterio della somma aritmetica, che non vale ovviamente a elidere il rilevato profilo di contrasto del bando con il ridetto art. 7, co. 3, d.P.R. n. 487/94, e sulla possibilità di "disapplicare" tale disposizione, della quale (in disparte le questioni processuali sulle modalità dell'impugnativa) non risulta alcun contrasto, nemmeno dedotto, con fonti di rango superiore né l'irragionevolezza o la portata discriminatoria.

In ragione di quanto sin qui considerato, va accolto il primo motivo di ricorso".

8. Peraltro, preme rilevare che la questione dell'applicabilità della soglia del 21 prevista dall'art. 7 del d.p.r. 487/94, è questione utile ma non indispensabile per gli odierni istanti; per costoro, che hanno ottenuto tutti più di 24/30, è ben

sufficiente rilevare, *sic et simpliciter*, l'eccesso di potere per sbarramento all'accesso alle prove scritte (cfr. la già citata ordinanza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394, confermata da Cons. Stato, sez IV, 3 luglio 2015, n. 2960), nel quale si risolve la limitazione dell'accesso a chi rientri nel quintuplo dei posti banditi nonostante abbia raggiunto la lusinghiera votazione di 24/30: è questa una grave e lampante violazione del *favor partecipationis*.**

***

SUL *PERICULUM IN MORA* E SUL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI.

9. Il *periculum* dipende dalla necessità di rapida riammissione alla procedura in corso, ossia al rilevante periodo del tirocinio teorico-pratico, che ovviamente espleta anche una funzione formativa oltreché selettiva, **il cui inizio è previsto per il mese di settembre 2015.**

Tutti i ricorrenti hanno interesse specifico alle formulate doglianze, in ragione tanto del superamento della soglia legislativa dell'idoneità (21) quanto del punteggio relativamente elevato – superiore alla soglia di idoneità posta dal bando, pari a 24.

L'estrema prossimità dell'inizio del tirocinio, cui seguirà la successiva prova orale, mostra con evidenza il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dalla mancata concessione della chiesta cautela, in ragione dell'esaurimento della procedura concorsuale.

10. Ai fini della positiva delibazione della menzionata misura cautelare, in ordine al bilanciamento con l'interesse della P.A. al buon andamento della procedura, che i ricorrenti richiedono un'ammissione in subordine anche non retribuita al tirocinio teorico pratico, con riserva di ricevere detta retribuzione all'esito della positiva definizione nel merito della controversia.

Detta soluzione potrebbe prestarsi ad un contemperamento delle contrapposte esigenze, di imparzialità e buon andamento della P.A., e non pregiudicherebbe

definitivamente il diritto alla retribuzione di parte ricorrente, consentendo altresì che il ricorso possa definirsi nel merito, senza nelle more aggravi di spese di personale per la P.A..

Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in favore di analoga soluzione, in tema di ammissione ai corsi delle specializzazioni mediche (Cons. Stato, VI, ord. caut. 2461, 2462, 2463, 2464/2015).

IN SUBORDINE, RICHIESTA DI DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

11. In subordine all'annullamento previa sospensione cautelare, si domanda poi il risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica.

Evincendosi da quanto precede i connotati della condotta illegittima dell'Agenzia delle Entrate, sussistono parimenti il nesso di causalità ed il danno risarcibile.

In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso dal rapporto fra il numero dei posti banditi e il numero degli ammessi al tirocinio, pari al numero dei posti messi a bando aumentato del 30%, ne deriva che ai ricorrenti è stata ingiustamente tolta una possibilità di ottenere l'ambito risultato pari al rapporto 10/13 (1:1+30%=1:1+3/10=1:13/10=10/13).

La correlata legittima aspettativa è dunque quantificabile in 10/13 dello stipendio di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate della posizione bandita, nell'arco della durata media della relativa carriera. Questa valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può peraltro costituire il parametro di un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicché, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di "*misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta*

in giudizio», anche mediante «*misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile*".

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* nella misura dedotta.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

12. Si precisa infine che la *litis denuntiatio* operata nei confronti di candidati ammessi al tirocinio teorico-pratico è giustificata da esigenze di completezza del contraddittorio ma non dalla possibilità di una loro esclusione dalla partecipazione alle future prove concorsuali, in ragione dell'accoglimento del gravame.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC. MO TAR LAZIO

In via cautelare

ammettere i ricorrenti con riserva alle successive fasi concorsuali ed al tirocinio teorico pratico, nell'ambito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, con retribuzione o, in subordine, con riserva della corresponsione della retribuzione per il tirocinio, all'esito della positiva definizione nel merito del ricorso;

Nel merito

-annullare gli atti impugnati, *in parte qua*;

-in subordine, condannare l'Agenzia delle Entrate al risarcimento per

equivalente al risarcimento del danno da perdita di *chance* lavorativa o in forma specifica, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si allegano il bando e gli estratti della graduatoria del 28 luglio 2015 e degli elenchi dei punteggi della prova tecnico-professionale, comprovanti la posizione dei ricorrenti.

Palermo-Roma, 7 agosto 2014.

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla Prof. Avv. Carlo Malinconico